



Direttiva n. 3

Data: 30 giugno 2006
Numeri di riferimento/incarto: 2006-06-23/83 / kly/sip

Lotta contro il fuoco batterico (*Erwinia amylovora* [Burr.] Winsl. et al.)

1. Destinatari

Le presenti direttive sono destinate ai Servizi fitosanitari cantonali.

2. Basi legali

Articoli 28, 29 capoversi 1, 3 e 5, nonché 37 dell'ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RS 916.20).

3. Definizioni

<i>Comune indenne:</i>	Comune nel quale non è mai stato riscontrato il fuoco batterico.
<i>Comune con focolai isolati:</i>	Comune nel quale il fuoco batterico è stato riscontrato una volta o più, tuttavia in misura limitata.
<i>Zona contaminata:</i>	Comune che a causa dell'entità e/o della frequenza della contaminazione è stato delimitato dall'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG.
<i>Oggetto protetto: (in una zona contaminata):</i>	Effettivi di piante ospiti pregiati, sotto forma di frutteti di alberi ad alto fusto, frutteti a scopo professionale e vivai, per i quali, nel raggio di 500 metri, i controlli visivi sono più intensi e le misure di risanamento più rigorose rispetto alle altre parti delle zone contaminate e i cui costi sono riconosciuti dalla Confederazione.

4. Misure

4.1 Sorveglianza

¹ Obiettivo:

- a) nei *Comuni indenni*: appurare l'assenza di fuoco batterico e assicurare l'individuazione precoce del primo focolaio di contaminazione;

- b) nei *Comuni con focolai isolati*: rilevare l'entità della contaminazione e valutare i provvedimenti di eradicazione;
- c) nelle *zone contaminate*: rilevare l'entità della contaminazione e valutare i provvedimenti di contenimento.

² Esecuzione:

Le istruzioni per l'esecuzione della sorveglianza, anche in relazione agli *oggetti protetti*, sono specificate al punto 1 dell'allegato; il Cantone stabilisce le modalità di censimento degli *oggetti protetti*.

4.2 Lotta

¹ Obiettivo:

- a) nei *Comuni con focolai isolati*: eliminare l'agente patogeno (strategia di eradicazione);
- b) nelle *zone contaminate*:
 - ridurre il potenziale d'infezione ed evitare che la malattia si diffonda ulteriormente (strategia di contenimento);
 - mantenere condizioni quadro accettabili per la coltivazione di piantimi di alberi da frutta a granella, la produzione di frutta a granella e la conservazione di effettivi di piante ad alto fusto pregiati, delimitando gli *oggetti protetti*.

² Esecuzione:

- a) le istruzioni per la lotta, anche in relazione agli *oggetti protetti*, sono specificate al punto 2 dell'allegato;
- b) sull'intera superficie della zona per cui viene richiesto lo statuto di zona di sicurezza secondo l'avviso n. 9 dell'UFAG "Zone di sicurezza in relazione al fuoco batterico" prevale la strategia di eradicazione, sebbene in questa zona vi siano Comuni (o frazioni di Comuni) che sono stati classificati nella *zona contaminata*;
- c) nelle particelle dei vivai registrati nel quadro del passaporto delle piante le misure di lotta sono ordinate dalla Confederazione.

5. Contributi federali

¹ I costi dei controlli necessari per la rilevazione di focolai di contaminazione nei Comuni in cui il fuoco batterico è stato riscontrato per la prima volta sono rimborsati nella misura del 75 per cento dalla Confederazione. Negli altri casi, le spese sostenute dai Cantoni o dai Comuni per la sorveglianza di cui al punto 4.1 e al punto 1 dell'allegato nei *Comuni indenni*, nei *Comuni con focolai isolati* e nelle *zone contaminate* (compresi gli oggetti protetti) sono rimborsati nella misura del 50 per cento dalla Confederazione.

² Il Cantone può fatturare ai gestori l'ammontare, totale o parziale, dei costi generati dalla sorveglianza degli *oggetti protetti*.

³ Le spese generate dalle misure di lotta di cui al punto 4.2 e al punto 2 dell'allegato sono rimborsate dalla Confederazione nella maniera seguente:

- a) Comuni in cui il fuoco batterico è stato riscontrato per la prima volta: 75 per cento;
- b) altri *Comuni con focolai isolati*: 50 per cento;

- c) *oggetti protetti* nella *zona contaminata* e Comuni (o frazioni di Comuni) della *zona contaminata*, che sono parti integranti della zona per cui è stato richiesto lo statuto di zona di sicurezza: 50 per cento;
- d) *zona contaminata*, tranne i casi di cui alla lettera c): nessun contributo.

⁴ Sono salve le disposizioni giuste l'ordinanza del DFE del 22 gennaio 2001 concernente i contributi federali alle indennità corrisposte dai Cantoni per effetto dell'applicazione dei provvedimenti fitosanitari ufficiali nell'interno del Paese (RS 916.225).

6. Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° luglio 2006.

7. Disposizione transitoria

Per le misure di lotta nella zona contaminata eseguite prima del 31 ottobre 2006 riguardanti *oggetti protetti* definiti in base ad altri criteri applicati usualmente nel Cantone possono essere richiesti i contributi federali giusta il punto 5 capoverso 3 lettera c.

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Jacques Morel
Vicedirettore



Direttiva n. 3 Lotta contro il fuoco batterico

ALLEGATO

1. Sorveglianza

Tipo di ubicazione/effettivo	Esecuzione dei controlli*		
	Comune indenne	Comune con focolai isolati	Zona contaminata
Piante ospiti isolate o in gruppo, compr. le siepi e i boschetti campestri, escl. gli effettivi riportati di seguito	<p>Controllo a campione, in funzione del rischio di contaminazione, 1 volta l'anno</p> <p>Priorità/Criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specie vegetali a rischio • Effettivi di piante ospiti pregiati e aree circostanti • Distanza rispetto al focolaio di contaminazione più vicino 	<p>Controllo a campione, in funzione del rischio di contaminazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • All'interno o nei dintorni di vecchi focolai di contaminazione: Nei 2 anni successivi la contaminazione, 1-2 accertamento/i sull'intera superficie In seguito controllo a campione 1 volta l'anno • Immediatamente dopo la contaminazione: Accertamento dell'entità della contaminazione attraverso un controllo di tutte le piante ospiti nelle aree circostanti (si raccomanda un raggio di 500 m) 	<ul style="list-style-type: none"> • Al di fuori di oggetti protetti: il numero dei controlli viene fissato dal Cantone • Oggetti protetti: Controllo 1-2 volta/e l'anno a dipendenza della situazione fitosanitaria
Particelle di produzione di vivai registrati nel quadro del passaporto delle piante	Controllo a cura di CONCERTPLANT secondo le istruzioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)		
Aree circostanti le particelle di vivai registrate nel quadro del passaporto delle piante ZP-b2 in zone di sicurezza	Controllo di tutte le piante ospiti del fuoco batterico nel raggio di 500 m dalle particelle del vivaio interessate, a cura di CONCERTPLANT secondo l'avviso n. 9 dell'UFAG		
Aree circostanti i vivai registrati nel quadro del passaporto delle piante in zone protette	Tutte le piante ospiti del fuoco batterico nel raggio di 250 m dalle particelle del vivaio interessate		Non applicabile
	1 volta l'anno		

*) Se non indicato altrimenti, l'esecuzione spetta al Cantone

2. Lotta

Circostanza	Misure	
	Comune con focolai isolati	Zona contaminata
Notifica di focolai sospetti	<ul style="list-style-type: none"> • Ricezione della notifica – dare la priorità alle notifiche da Comuni con <i>focolai isolati</i> • Sopralluogo, eventualmente prelievo di campioni per l'esecuzione di analisi (dare la priorità ai <i>focolai isolati</i>) 	
Insorgenza di sintomi manifesti o referto positivo delle analisi di laboratorio	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevamento del focolaio di contaminazione secondo le istruzioni in materia di sorveglianza • Nel caso di contaminazione di effettivi a scopo professionale: Censimento dell'effettivo e stima in vista di un eventuale indennizzo • Decisione di risanamento: Eliminazione, entro 14 giorni, di tutte le piante contaminate (quale misura immediata nel periodo di fioritura di importanti piante ospiti eliminare senza indugio le parti contaminate) Eventuale eliminazione anche delle piante apparentemente sane nelle vicinanze delle piante ospiti contaminate 	<p><i>Oggetto protetto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rilevamento del focolaio di contaminazione • Decisione di risanamento (eliminazione/cimatura delle piante) • Censimento dell'effettivo e stima in vista di un eventuale indennizzo • Eliminazione o cimatura delle piante contaminate secondo la decisione di risanamento entro al massimo 14 giorni
	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminazione adeguata del materiale contaminato e verifica delle misure ordinate • Informazione di tutti gli interessati, compr. le autorità comunali ed eventualmente la popolazione • Tenuta di un registro dei casi di fuoco batterico nel Cantone e delle rispettive misure di lotta • Informazione periodica dell'Ispettorato fitosanitario di Agroscope Changins-Wädenswil ACW sui casi di contaminazione 	